

N. R.G. [REDACTED]/2015



TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

03 Terza sezione CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. [REDACTED]/2015 promossa da:

[REDACTED] **SRL** (C.F. [REDACTED]), in persona del l.r.p.t., con il patrocinio dell'avv. LECCESE ALFONSO ed elettivamente domiciliato in VIA GIOBERTI 2 - MONTECATINI TERME

RICORRENTE

contro

BANCA [REDACTED] SPA (C.F. [REDACTED]), in persona del l.r.p.t., con il patrocinio dell'avv. [REDACTED] elettivamente domiciliata in [REDACTED], [REDACTED] presso l'avv. [REDACTED]

CONVENUTA

Il Giudice dott. [REDACTED]

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18.12.2018, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

ex art. 186quater cpc premesso

che

la [REDACTED] srl (con ricorso ex art. 702bis cpc) esponeva di aver intrattenuto con Banca [REDACTED] spa sei rapporti di conto corrente individuati con i nn. 1000/9389 (già 5153) e 1000/9391 (già 5183) – conti ordinari – e nn. 8544; 8541; 10884 e 5154 – conti anticipi -, tutti estinti, rispetto ai quali eccepiva l'applicazione di interessi ultralegali diversi da quelli pattuiti, l'illegittimo esercizio dello *jus variandi* , l'applicazione della



capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, della CMS e altre spese in modo indebito, la girocontazione non autorizzata delle competenze dei conti anticipi su quello ordinario n. 1000/9389 (già 5153), l'applicazione di un sistema di valute fittizie in senso sfavorevole alla cliente; la ricorrente chiedeva quindi accogliersi le seguenti conclusioni (come precisate in prima memoria ex art. 183, comma 6 cpc):

“Voglia il Tribunale di Firenze, contrariis reiectis:

- 1) rigettare le eccezioni di prescrizione e di decadenza sollevate dalla Banca convenuta siccome inammissibili ed infondate in fatto e in diritto;*
- 2) accertata e dichiarata l'inesistenza e/o l'invalidità e la nullità parziale dei contratti di apertura di conto corrente e di apertura di credito, specialmente circa le clausole riguardanti le condizioni economiche, relativi ai rapporti bancari intercorsi tra le parti per cui è causa e meglio specificati in atti, perché privi dei requisiti di sostanza e di forma richiesti dalla legge a pena di nullità, nonché l'illegittimità dell'addebito in c/c di interessi ultralegali non previsti in valido contratto sottoscritto dalle parti e/o variati in senso sfavorevole alla ricorrente in assenza delle condizioni per il valido esercizio dello jus variandi, l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, l'illegittimo addebito di cms, commissioni e spese non previste in validi contratti scritti e/o previste in modo indeterminato o indeterminabile, della applicazione di valute fittizie e girocontazione dai conti anticipi al conto ordinario n. 9289 (già 5153) in assenza di qualsivoglia pattuizione giustificativa, conseguentemente, previe le declaratorie del caso (compensazione propria o impropria), accertare e dichiarare il reale saldo di dare avere tra le parti, con riferimento agli estratti conto e riassunti scalare prodotti in causa e muovendo dalle risultanze del primo estratto conto disponibile per ogni c/c, depurati dagli interessi ultralegali e/o dalle variazioni peggiorative applicate e dagli interessi anatocistici, nonché dalle CMS, dalle altre commissioni e dalle spese illegittimamente addebitati nel corso del rapporto bancario, dalle valute fittizie e dalla illegittima girocontazione dei conti anticipi, e in caso di saldo positivo a credito della ricorrente, condannare la convenuta Banca a restituire alla [REDACTED] srl, ex art. 2033 c.c., la somma di € 236.620,72 indicata in atto di ricorso, ovvero la maggiore o minore somma che sarà accertata in giudizio, anche a seguito di espletanda CTU, quale saldo attivo del rapporti ricostruiti e quindi quale indebito, in ogni caso oltre interessi di mora ex D.Lgs. n. 231/2002 e rivalutazione monetaria, anche sugli interessi attivi, dal dì del dovuto al saldo;*



3) condannare la convenuta banca alla refusione delle spese e competenze di lite con distrazione in favore del sottoscritto *Avvocato anticipatario, ex art. 93 c.p.c.*” la Banca si costituiva in giudizio, eccependo la prescrizione dell’azione di ripetizione svolta rispetto alle rimesse solutorie ultradecennali della ricorrente, contestando tutte le domande avversarie, e chiedendone il rigetto (cfr. conclusioni di cui alla prima memoria ex art. 183, comma 6 cpc: *“Piaccia all’Ecc.mo Tribunale di Firenze, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta: I) Preliminarmente nel merito, accertare e dichiarare la intervenuta estinzione, per prescrizione e decadenza, sia del diritto e dell’azione della Società [REDACTED] Srl a richiedere la rideterminazione del saldo dei conti dalla medesima azionati, sia del diritto e dell’azione della stessa alla ripetizione, messa a disposizione di somme, nei confronti della [REDACTED] Spa in ordine ai medesimi conti e, conseguentemente, rigettare integralmente le azioni e le domande tutte proposte dalla ricorrente nei confronti della [REDACTED] Spa con ricorso ex art. 702 bis cpc depositato il 22/10/2015 e notificato, unitamente al decreto, in data 19/01/2016. II) In subordine nel merito, rigettare integralmente, perché del tutto inammissibili ed infondate, in fatto ed in diritto, le azioni proposte dalla Società [REDACTED] Srl nei confronti della [REDACTED] Spa, con ricorso ex art. 702 bis cpc depositato il 22/10/2015 e notificato, unitamente al decreto, in data 19/01/2016, per le eccezioni ed i motivi tutti proposti dalla [REDACTED] Spa. III) In ogni caso, con vittoria di spese e compensi difensivi”*);

rilevato che

veniva fissata l’udienza ex art. 183 cpc dal precedente GI, e la causa veniva istruita con prove documentali e CTU contabile con nomina del Dott. [REDACTED], perché rispondesse ai seguenti quesiti:

“1) se siano stati o meno addebitati interessi passivi a tassi superiori a quelli pattuiti o comunque a quelli ex artt. 117 D.Lgs. 385/1993 e in caso positivo per quali maggiori importi o interessi attivi a tassi inferiori a quelli pattuiti o comunque a quelli ex artt. 117 D.Lgs. 385/1993 e in caso positivo per quali minori importi;

2) se siano o meno state addebitate somme a titolo di commissioni di massimo scoperto e di spese per operazioni e tenuta conto in difetto di espressa pattuizione del relativo tasso o del relativo ammontare, e in caso positivo per quali importi;



- 3) *determini il c.t.u. l'ammontare degli importi addebitati a titolo di commissione di massimo scoperto e se detti importi siano stati o meno calcolati secondo gli accordi contrattuali, evidenziando in caso negativo gli importi correttamente dovuti;*
- 4) *verifichi quale sia l'importo finale a credito/debito per le parti, tenendo conto di tutte le variabili di cui sopra;*
- 5) *per il periodo anteriore all'entrata in vigore della Delibera CICR del 9.2.2000, provveda al ricalcolo degli interessi, escludendo l'anatocismo;*
- 6) *per il periodo successivo all'entrata in vigore della Delibera CICR del 9.2.2000, verifichi se vi sia stata o meno pari periodicità nella capitalizzazione di interessi attivi e degli interessi passivi; in caso negativo e laddove ciò abbia rilevanza provveda al ricalcolo senza capitalizzazione;*
- 7) *accerti quanto altro di utile ai fini della presente causa, autorizzando nel contempo alla richiesta di tutta la documentazione utile non prodotta dalle parti?"; il CTU procedeva a depositare la propria Relazione in data 26.2.2018, in cui dava atto di aver utilizzato, per rispondere ai quesiti posti, i dati risultanti dalla seguente documentazione:*
 - “- per il c/anticipi n. 8544 gli estratti conto e i riassunti scalari del periodo 31.12.1997-30.9.20002, escluso il trim. 2/1998 ([REDACTED] 14/c);*
 - per il c/anticipi n. 8541 gli estratti conto e i riassunti scalari del periodo 31.12.1997-30.9.2002, esclusi i trim. 2/1998, 1/2000, 1-4/2001 ([REDACTED] 14/d);*
 - per il c/anticipi n. 10884 gli estratti conto e i riassunti scalari del periodo 25.1.1997-30.9.2009 ([REDACTED] 14/e);*
 - per il c/anticipi n. 51543 gli estratti conto e i riassunti scalari del periodo 14.12.2008-29.4.2010 ([REDACTED] 14/f);*
 - per il c/c ord. n. 9389 (già 5153) il contratto di apertura del 2.1.1984 e i contratti successivi ([REDACTED] 8-13, [REDACTED] 4-9), nonché gli estratti conto e i riassunti scalari del periodo 20.3.1996- 19.9.2013, esclusi quelli fino al 31.12.2003, che contengono, per ciascun trimestre, solo l'ultimo decadale e i riassunti scalari ([REDACTED] 14/a);*



- per il c/c ord. n. 9391 (già 5183) il contratto di apertura del 2.4.1984 e i contratti successivi ([REDACTED] 16-18, [REDACTED] 9), nonché gli estratti conto e i riassunti scalari del periodo 31.12.1995- 5.3.2015, esclusi quelli relativi al 1997 e al periodo 1.10.2001 - 9.11.2001 ([REDACTED] 14/b);
- la perizia del dott. [REDACTED] del 4.6.2015 ([REDACTED] 15);
- la nota del dott. [REDACTED] dell'8.3.2016 ([REDACTED] 3);
- la visura Centrale Rischi della Banca d'Italia del 30.6.2014 ([REDACTED] 14/g);
- l'avviso di modifica delle condizioni economiche pubblicato in gazzetta ufficiale il 31.5.2000 ([REDACTED] 10). “ (cfr. pag. 7); il CTU, inoltre, precisava che l'indagine aveva riguardato i seguenti periodi :

“Periodi analizzati

I conti anticipi sono stati analizzati per l'intero periodo, essendo gli estratti conto prodotti da [REDACTED] relativi a periodi compresi nell'ultimo decennio (dal 19.1.2006).

Per quanto riguarda il conto corrente ordinario 9389/5153 (collegato ai conti anticipi), i documenti disponibili hanno consentito di ricostruire il rapporto solo a partire dal 1.1.2004, avendo [REDACTED] prodotto per il periodo 1996-2003 solo i riassunti scalari e le operazioni degli ultimi 10 giorni di ciascun trimestre, e non avendo rilevato rimesse solutorie nel periodo precedente il 19.1.2006. Per i dettagli si rimanda alle tabelle allegate sub 10 e 11.

Per quanto riguarda il conto corrente ordinario 9391/5183, infine, è stato analizzato il periodo 1.10.2000/5.3.2015. La scelta è stata effettuata dopo aver analizzato le rimesse solutorie del periodo precedente. Per i dettagli si rinvia alle tabelle allegate sub 12 e 13” (cfr. pag. 17 della Relazione agli atti);

All'esito dello scambio delle osservazioni e repliche con i CTP, il CTU, quindi, traeva le seguenti conclusioni sui quesiti posti:

“Il c.t.u. ha effettuato le analisi ed elaborazioni richieste dall'Ill.mo G.I., verificando gli interessi, le commissioni e le altre spese addebitate dalla banca convenuta, commissioni e spese non dovute, ricostruendo i saldi dei conti oggetto di causa, escludendo le illegittimità rilevate e aggiungendo le competenze ricalcolate.



Per ciò che attiene l'anatocismo del periodo successivo al 30.6.2000, considerate le possibili diverse conclusioni sulla legittimità della capitalizzazione trimestrale delle competenze operata dalla banca, il c.t.u. ha effettuato due distinte elaborazioni, la prima senza capitalizzazione delle competenze (ipotesi migliore per [REDACTED]) e la seconda con capitalizzazione trimestrale delle competenze (ipotesi peggiore per [REDACTED]).

(...)

La posizione finale a credito della [REDACTED] risulterebbe pertanto di:

- euro 128.050,29 nella prima ipotesi (senza capitalizzazione trimestrale);*
- euro 96.589,57 nella seconda ipotesi (con capitalizzazione trimestrale).*

Nel caso in cui, tuttavia, per il conto corrente ordinario n. 9391 (già 5183) si volesse tenere conto della ricostruzione del medesimo per l'intero periodo, considerando, quindi, anche le rimesse di natura solutoria (cfr. pagine 35 e 36), la posizione finale a credito della [REDACTED] risulterebbe pari a:

- euro 138.398,24 nella prima ipotesi (senza capitalizzazione trimestrale);*
- euro 97.186,35 nella seconda ipotesi (con capitalizzazione trimestrale). (cfr. pag. 37 della Relazione); a seguito del deposito della Relazione di CTU, rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni, la parte ricorrente con istanza del 10.10.2018 chiedeva di:*

“emettere nei confronti della convenuta Banca [REDACTED] spa ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. di pagamento in favore della [REDACTED] srl della somma di € 138.398,24, o della diversa maggiore o minore somma ritenuta accertata in giudizio, quale nuovo saldo del rapporto di conto corrente oggetto di causa, oltre interessi di mora come richiesti in ricorso ex D.Lgs. n. 231/2002 dal dì della domanda giudiziale (22.10.2015) al saldo (ai sensi dell'art. 1284 c.c. come modificato dal D.L.

132/2014, conv. L. 162/2014), oltre spese di CTP e di patrocinio legale, quest'ultime da distrarsi in favore dell'Avv. Alfonso Leccese ex art. 93 cpc quale anticipatario e ponendo le spese di CTU a totale carico della convenuta”; la convenuta, nella memoria autorizzata del 28.11.2018, chiedeva il rigetto dell'istanza, non ritenendo sussistenti “sia nel rito che nel merito, i presupposti per dare corso all'istanza di decisione abbreviata, stante la complessità della controversia e gli evidenti profili di inammissibilità, infondatezza e lacunosità, rispettivamente, delle domande avversarie e della CTU contabile acquisita in corso di giudizio, risultando le suddette domande avversarie prescritte, inammissibili



e sformite di prova; prova che non può ritenersi raggiunta neppure attraverso l'ausilio di una CTU contabile, formata su documentazione carente, come riportato dallo stesso CTU ed articolata su quattro ipotesi ricostruttive, ognuna non attendibile per quanto sopra rilevato.”;

ritenuto che

nel caso in esame è pacifico che i conti in contestazione siano stati tutti estinti con saldo finale pari a zero, il che lascia presumere il pagamento di tutte le poste passive addebitate alla correntista nel corso del rapporto; pertanto, si deve ritenere astrattamente configurabile il diritto di ripetizione (rispetto al quale può valutarsi l'eccezione di prescrizione formulata dalla Banca) azionato da parte ricorrente, che sorge a partire dalla prova, da parte del titolare, dell'effettivo pagamento delle somme di cui chiede la ripetizione, ovvero del pagamento del saldo finale del conto corrente dopo la sua chiusura. Di pagamento indebito, in senso proprio, infatti, può parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto, la Banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, dunque, da restituire se corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto, laddove, per contro, l'annotazione in conto di una posta di interessi o CMS illegittimamente addebitati, pur comportando un incremento del debito del correntista o un aumento del credito della Banca, non si risolve, in senso tecnico, in un pagamento inteso come attività solutoria nei confronti dell'istituto (Cass. n. 798/13; cfr. anche C. App. Torino n. 7212/14); tali considerazioni generali sulla domanda di ripetizione svolta nel merito, sono preliminari rispetto alla valutazione sull'ammissibilità dell'istanza ex art. 186 quater cpc, a fronte dell'eccezione di parte convenuta, secondo cui, avendo la ricorrente formulato domande di condanna alla ripetizione aventi quali presupposto plurime domande inscindibili di accertamento destinate ad acquistare efficacia di giudicato, non avrebbe potuto esaminarsi la domanda di pagamento ex art. 186 quater cpc, a prescindere proprio dall'esame e dagli accertamenti presupposti, che avrebbero dovuto impegnare il Giudice nella sede decisionale ordinaria; secondo questo Giudice, però, la *ratio* di accelerazione processuale, corrispondente a un interesse pubblico, sottesa agli istituti ex art. 186bis e seguenti cpc, non può comportare una limitazione delle istanze proponibili ex art. 186 quater cpc rispetto alle sole domande



di pagamento che non richiedano accertamenti presupposti, ciò, in quanto tutte le domande di pagamento presuppongono, in modo principale o in modo incidentale, delle domande di accertamento; nel merito, a prescindere quindi dalla compiuta disamina delle domande di nullità tutte formulate dalla ricorrente e presupposte rispetto alla domanda di condanna, deve prendersi atto dell'indebito pagamento di tutti gli interessi anatocistici applicati dalla Banca ai rapporti in contestazione; infatti la espletata CTU ha rilevato:

“Gli interessi dei conti anticipi sono stati girocontati trimestralmente sul conto corrente ordinario 9389/5153, per cui non è stato necessario ricostruire la sequenza dei saldi per eliminare gli effetti dell'anatocismo.

Per quanto riguarda i conti correnti ordinari, i periodi oggetto della ricostruzione sono entrambi successivi al 30.6.2000.

I contratti di apertura prevedono la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e la capitalizzazione annuale degli interessi creditor, clausole nulle per violazione dell'art. 1283 cc., mentre i contratti successivi, relativi alle varie aperture di credito, prevedono solo il tasso debitore e/o la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori.

La Banca, per legittimare la capitalizzazione trimestrale degli interessi successivi al 30.6.2000, ha prodotto l'avviso pubblicato sulla gazetta ufficiale del 31.5.2000 ([REDACTED] 10) e ha eccepito l'adeguamento alle condizioni previste dalla delibera del CICR del 9.2.2000.

[REDACTED], viceversa, ritiene illegittimo il comportamento della Banca, in quanto quest'ultima non avrebbe potuto adeguare una clausola nulla con le modalità previste dal CICR, tra l'altro in assenza di specifiche comunicazioni scritte entro il 31.12.2000 e applicando condizioni economiche peggiorative di quelle preesistenti.

Trattandosi di questione giuridica di competenza del giudice, i conti correnti ordinari sono stati ricostruiti in due distinte ipotesi: la prima senza capitalizzazione delle competenze per l'intero periodo analizzato, la seconda con capitalizzazione trimestrale delle competenze per l'intero periodo analizzato. (cfr. pag. 17 e 18 della Relazione); al riguardo, si osserva come in materia di interessi anatocistici si siano pronunciate le Sezioni Unite della Suprema Corte, da un lato, escludendo la ravvisabilità di usi normativi e, dall'altro, evidenziando che la capitalizzazione trimestrale



degli interessi a debito del correntista bancario è sempre illegittima, anche con riguardo al periodo anteriore alle decisioni con le quali la stessa Corte di Cassazione - ponendosi in contrasto con l'indirizzo giurisprudenziale sin lì seguito - aveva accertato l'inesistenza di un uso normativo idoneo a derogare al precetto dell'art. 1283 c.c. (cfr. SSUU. 4 novembre 2004,

n. 21095). Alla nullità della clausola che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito consegue che gli interessi a debito della correntista debbano essere calcolati senza capitalizzazione alcuna (cfr. Cass. SSUU n. 24418/2010) fino al 30.6.2000; invece, per il prosieguo del rapporto, sarebbe stata ammissibile la capitalizzazione reciproca trimestrale per gli interessi attivi e passivi, qualora fosse risultata agli atti la specifica pattuizione, o anche la comunicazione al cliente entro il 31.12.2000 (anche se contenuta negli estratti conto), previa pubblicazione della clausola di reciprocità della capitalizzazione trimestrale sulla Gazzetta Ufficiale entro il 30.6.2000. Ciò, in base alla Deliberazione CICR del 09/02/2000 attuativa dell'art. 120 del D.Lgs. 385/93, come modificato dall'art. 25 del D.Lgs 342/1999;

Tuttavia, non è stata rilevata una specifica comunicazione scritta nell'estratto conto al 30/06/2000 per entrambi i conti correnti ordinari (cfr. estratti conto leggibili sul CD ROM allegato da parte ricorrente come doc. 14), nonostante la specifica indicazione del CT di parte convenuta Dott. [REDACTED] di cui alle sue osservazioni alla Relazione di CTU, allegate alla stessa; inoltre, il CTU ha chiarito come:

“Gli interessi dei conti anticipi, in assenza dei contratti, sono stati ricalcolati a tasso legale, senza capitalizzazione trimestrale.

Il contratto di apertura del conto corrente ordinario 9389/5153 del 2.1.1984 prevede la liquidazione degli interessi con rinvio agli “usi su piazza” (art. 7, comma 3), in violazione dell'art. 117 tub in vigore dal 1992.

La prime pattuizioni scritte delle condizioni economiche risalgono al 14.7.1992 ([REDACTED] 10)27.

Tasso debitore 14,50% e CMS 0,25% (modalità di calcolo non indicate).



Tasso debitore 15,50% (modalità di calcolo non indicate), fido per apertura di credito in conto corrente lire 60.000.000, fino a revoca (in precedenza lire 50.000.000).

I contratti successivi regolano principalmente gli affidamenti, i tassi debitori e, dal 24.1.2005 ([REDACTED] 13), il tasso creditore nella misura dello 0,01%.

Il contratto quadro di affidamento del 26.8.2013, infine, per il conto corrente ordinario 9389 prevede, oltre al tasso debitore (14,90%), la commissione di disponibilità fondi (0,45%), la commissione di istruttoria veloce (euro 10,00 per ciascun sconfinamento fino ad un massimo di euro 500,00), la capitalizzazione trimestrale degli interessi e il fido di euro 50.000 ([REDACTED] 9, pp. 1, 2, 3 e 17).

Il contratto di apertura del conto corrente ordinario 9391/5183 del 2.4.1984 prevede anch'esso la liquidazione degli interessi con rinvio agli "usi su piazza" (art. 7, comma 3), in violazione dell'art. 117 tub in vigore dal 1992.

La prime pattuizioni scritte delle condizioni economiche risalgono al 25.10.1985 ([REDACTED] 17).

I contratti successivi regolano principalmente gli affidamenti e i tassi debitori.

Il contratto quadro di affidamento del 26.8.2013, infine, per il conto corrente ordinario 9391 prevede, oltre al tasso debitore (14,50%), la commissione di disponibilità fondi (0,30%), la commissione di istruttoria veloce (euro 10,00 per ciascun sconfinamento fino ad un massimo di euro 500,00), la capitalizzazione trimestrale degli interessi e il fido di euro 30.000 ([REDACTED] 9, pp. 2, 3 e 17). "(cfr. pag. 18 della Relazione); invece, "il contratto di apertura del conto corrente ordinario n. 5183 è del 2.4.1984 ([REDACTED] 16) e contiene, oltre alle condizioni generali³⁵, l'indicazione del fido (lire 50.000.000) e del tasso debitore (18%), niente per le commissioni e le spese.

I contratti successivi del 1985 e del 2005 ([REDACTED] 17-18) prevedono solo i fidi e i tassi debitori.

Il contratto quadro di affidamento a breve termine del 26.8.2013 ([REDACTED] 9), infine, è relativo ad una apertura di credito in conto corrente di euro 30.000 regolata alle seguenti condizioni:

- tasso debitore 14,50%;*
- tasso debitore extra-fido 15,70%; commissione disponibilità fondi trimestrale 0,30%;*
- commissione istruttoria veloce euro 10,00 per ciascun sconfinamento, fino ad un massimo di euro 500,00 trimestrali;*



- *capitalizzazione trimestrale.*

Gli estratti conto/ riassunti scalari sono stati prodotti a partire dal 31.12.1995.

Nel periodo esaminato (1.10.2000-5.3.2015) il conto è risultato affidato fino al 30.11.2013 (...)" (cfr. pag.29 e 30); a fronte della rilevata mancata previsione scritta di alcune delle condizioni economiche relative ai conti correnti ordinari, come sopra indicato dal CTU, il medesimo ha correttamente provveduto alla "ricostruzione dei conti correnti ordinari n. 9389/5153 e n. 9391/5183 (...) con i seguenti criteri:

- *calcolo interessi utilizzando i tassi contrattuali o i tassi applicati, qualora più favorevoli per la [REDACTED];*
- *eliminazione delle commissioni e delle altre spese non pattuite per iscritto;*
- *eliminazione delle competenze dei conti anticipi (per il solo conto corrente ordinario 9389/5153);*
- *calcolo dei giorni sulla base delle date delle operazioni e non delle valute (non indicate nei contratti);*
- *ricostruzione senza capitalizzazione degli interessi (prima ipotesi) e con capitalizzazione degli interessi (seconda ipotesi)";*

inoltre, per quanto riguarda i conti anticipi, il CTU ha precisato che "L'analisi dei documenti prodotti dalle parti ha evidenziato l'assenza di accordi scritti delle condizioni economiche e di clausole relative alla liquidazione e girocontazione delle competenze sul conto corrente ordinario 9389515330.(...) Per tali motivi, la ricostruzione della posizione finale dare/ avere dei conti anticipi è stata effettuata ricalcolando le competenze a tasso legale, senza capitalizzazione trimestrale ed eliminando le commissioni e le spese non pattuite in forma scritta. (...) Le competenze ricalcolate, infine, sono state inserite nel riepilogo finale (a tal fine, v. infra), non risultando accordi scritti aventi per oggetto la girocontazione delle competenze sul conto corrente ordinario³³ (e, conseguentemente, sono state eliminate dal conto corrente ordinario 9389-5153)." (cfr. pag. 21 e ss.); il CTU, infine, non ha rilevato rimesse solutorie della parte ricorrente rispetto al conto ordinario n. 9389/ 5153, ma solo per il conto corrente ordinario n. 9391/5183; al riguardo, l'eccezione di prescrizione di parte convenuta contenuta nella comparsa (cfr. pag. 5 e 6, con rinvio alla perizia del Dott. [REDACTED] allegata come doc. 3) era relativa al solo conto ordinario n. 9389/ 5153, per cui non ha rilevanza ai fini dei calcoli dallo stesso effettuato; in definitiva, quindi la domanda di pagamento di



parte ricorrente, svolta con l'istanza ex art. 186quater cpc, va accolta e va disposto il pagamento a carico della Banca del saldo creditore verificato dal CTU, risultante nell'ipotesi di conti ricostruiti senza operare la capitalizzazione trimestrale degli interessi e senza espunzione di rimesse solutorie, per l'importo quindi di € 138.398,24; a tale somma vanno aggiunti gli interessi di mora ex D.Lgs 231/2002 dalla data della domanda giudiziale (22.10.2015) al saldo, e liquidate le spese per CTP per € 6.732,40 (cfr. fatture allegate all'istanza ex art. 186quater cpc), mentre le spese di CTU, come già liquidate, vanno poste a totale carico di parte convenuta;

le spese di lite, infine, vanno poste a carico di parte convenuta e liquidate come da dispositivo, in base al DM 55/2014 come modificato dal DM 37/2018, tenuto conto della notula professionale di parte ricorrente agli atti e della richiesta di distrazione delle spese;

pqm

letto, l'art. 186 quater cpc,

- dispone che la parte convenuta corrisponda alla [REDACTED] srl il pagamento della somma di € 138.398,24, oltre interessi di mora ex D.Lgs. n. 231/2002 dal 22.10.2015 al saldo, oltre spese di CTP, pari a € 6.732,40 , ponendo in ogni caso le spese di CTU, come già liquidate, a totale carico di parte convenuta;
- dispone che la parte convenuta corrisponda alla [REDACTED] srl il pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € ([REDACTED]) per compensi, oltre il 15% di rimborso forfettario, oltre € 8 ([REDACTED]) per spese vive, CPA e IVA di legge, spese tutte da distrarsi a favore dell'avv. Leccese dichiaratosi antistatario.

Si comunichi.

FIRENZE, 24 dicembre 2018

Il Giudice

[REDACTED]

